Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 giugno 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1985, n. 256.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 del predetto statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, è sostituito dal seguente:

« La regione siciliana svolge, nell'ambito del proprio territorio, le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici nelle materie dell'igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria ed ospedaliera, a norma dell'art. 20 in relazione all'art. 17, lettere *b*) e *c*), dello statuto.

Rientrano nelle attribuzioni di cui al comma precedente anche quelle degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e all'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri.

La regione esercita altresì le funzioni amministrative già svolte dai soppressi Ente nazionale per la previdenza degli infortuni (ENPI), Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) e Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI), nonché quelle relative all'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Sono fatte salve le attribuzioni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Nelle materie oggetto del presente decreto restano allo Stato le attribuzioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nelle materie di competenza degli organi statali di cui al precedente comma 4 l'amministrazione regionale svolge, ai sensi dell'art. 20, primo comma, seconda parte, dello statuto, attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente lo Stato versa alla regione la quota parte degli stanziamenti del proprio bilancio necessaria per la realizzazione delle attività stesse, il cui ammontare è determinato sentita la regione ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio delle attribuzioni, di cui al presente decreto, sono trasferiti alla regione, ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa, tutti gli uffici periferici del Ministero della sanità esistenti nel suo territorio, con esclusione degli uffici di sanità marittima ed aerea, degli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di dogana interna.

Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti e negli obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti e degli obblighi ad essi inerenti sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dalle competenti amministrazioni statali e regionali.

L'amministrazione regionale ha la facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti all'amministrazione regionale; uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.

La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente primo comma in posizione di comando, sino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.

Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione a norma del comma precedente è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedente, il ruolo organico del Ministero della sanità viene contestualmente ridotto con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale continua ad avvalersi del personale di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386, ed utilizza altresì il personale dei soppressi enti di cui al terzo comma del precedente art. 1.

Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale.

L'inquadramento definitivo del predetto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione, nel rispetto della posizione giuridica ed economica e del livello funzionale corrispondenti a quelli ricoperti nell'ente o gestione di provenienza, all'atto dell'inquadramento definitivo stesso ».

Art. 3.

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, è sostituito dal seguente:

« Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti, organizzazioni e servizi operanti esclusivamente in Sicilia nella materia di cui al presente decreto.

L'amministrazione regionale svolge nei confronti degli uffici e degli enti ed organismi a carattere nazionale o interregionale operanti in Sicilia nelle materie contenute nel presente decreto le funzioni amministrative di cui all'art. 20 dello statuto della regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato ».

Art. 4.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, è soppresso.

Art. 5.

I beni esistenti in Sicilia già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi nonché dell'Ente nazionale per la previdenza degli infortuni (ENPI), dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) e dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI), a qualsiasi titolo posseduti e utilizzati ai fini delle attività previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti alla regione, ad eccezione di quelli che, ai sensi dell'art. 72 della legge predetta, sono destinati all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Al fine dei trasferimenti di cui al precedente comma 1 valgono, in quanto applicabili, le norme previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1984.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Moscadello di Montalcino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Moscadello di Montalcino » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura della Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Moscadello di Montalcino » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 13 aprile 1983;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopracitati;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Moscadello di Montalcino » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che corrisponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1984.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1985, con la denominazione di origine controllata « Moscadello di Montalcino » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi

da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15 % del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione del vino « Moscadello di Montalcino ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Moscadello di Montalcino » nel tipo liquoroso in corso di affinamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di affinamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di affinamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di affinamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino che abbiano subìto o siano in corso di affinamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite di affinamento, contenente l'indicazione della denominazione e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito di sopralluoghi e controlli dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Moscadello di Montalcino » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le repressioni delle frodi competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinate ad essere esportate allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1984

PERTINI

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1985
Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 337

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « MOSCADELLO DI MONTALCINO ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscadello di Montalcino » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Moscadello di Montalcino » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Moscato bianco.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 15 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del « Moscadello di Montalcino » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque quelle atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonee ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti i cui terreni, di natura argilloso-calcarea o argilloso silicea, non siano di altitudine superiore ai 600 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino « Moscadello di Montalcino » non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20 per cento il limite medesimo.

La regione competente per territorio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino « Moscadello di Montalcino » una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montalcino. Tuttavia le operazioni di presa di spuma per il tipo frizzante e di preparazione del vino liquoroso possono essere fatte nell'intero territorio della regione Toscana.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti relative al tipo di vino prodotto.

E' vietata la gassificazione artificiale, sia totale che parziale.

Art. 6.

Il « Moscadello di Montalcino » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: aroma caratteristico delicato, fresco e persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonico caratteristico dell'uva moscato;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 10,5 di cui almeno un terzo ancora da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Il « Moscadello di Montalcino » può essere prodotto nel tipo frizzante con le stesse caratteristiche sopra indicate e con spuma fine e vivace.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Moscadello di Montalcino » può essere utilizzata per designare il tipo liquoroso ottenuto mediante l'aggiunta di alcool di origine vinica al mosto o al vino naturale di base avente almeno 12 gradi complessivi naturali.

Per il tipo liquoroso è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base o impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione.

E' consentito un leggero appassimento delle uve.

Il « Moscadello di Montalcino » liquoroso non può essere immesso al consumo prima di aver subito un periodo di affinamento di almeno sei mesi a decorrere dalla data di alcolizzazione.

Art. 8.

Il « Moscadello di Montalcino » liquoroso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato tenue brillante;
odore: aroma intenso caratteristico;
sapore: gradevolmente dolce vellutato delicatamente aromatico;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 19 di cui almeno 16 gradi svolti ed un minimo da svolgere di gradi 3;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi fine, extra, naturale, superiore, scelto, selezionato, riserva e similari.

E' altresì vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di cui all'art. 1 di altre indicazioni geografiche o toponomastiche comprese nella zona delimitata di cui all'art. 3.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Moscadello di Montalcino » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

NOTE

Nota all'art. 2 del decreto:

Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, è il seguente:

« La denuncia dei terreni vitati, da iscrivere nell'albo dei vigneti, deve essere redatta, a cura dei conduttori interessati, in conformità del modulo *A* annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La denuncia di cui sopra deve essere presentata al comune nella cui circoscrizione territoriale rientrano i terreni vitali da iscrivere nell'albo.

Nel caso di aziende viticole, i cui vigneti ricadono nel territorio di due o più comuni, la denuncia deve essere presentata al comune in cui si trova il centro aziendale, a condizione

che detto comune sia compreso nella zona delimitata per la produzione delle uve. In mancanza di detto centro, la denuncia deve essere presentata al comune nel cui territorio rientra la maggior parte della superficie dei vigneti da iscrivere nell'albo.

La denuncia al comune va presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » del vino, salvo che nel suddetto decreto non sia stato transitoriamente stabilito un termine diverso ».

Nota all'art. 3 del decreto:

Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, modificato dalla legge 11 maggio 1966, n. 302, è il seguente:

« Nelle zone di produzione di vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" i terreni vitati destinati alla produzione dei vini suddetti, debbono essere iscritti in apposito albo pubblico, istituito presso ogni camera di commercio, industria e agricoltura.

L'iscrizione nell'albo avviene, per il tramite del comune, su denunzia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, attestante che il terreno vitato da iscrivere risponde ai requisiti prescritti. Qualora esista il consorzio di cui all'art. 21 l'ispettorato provinciale dell'agricoltura potrà avvalersi della sua collaborazione per gli opportuni accertamenti.

La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. La denuncia degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata per ogni vino la cui denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione.

Il conduttore è tenuto a denunciare, per il tramite del comune, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza del terreno vitato iscritto, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, nonché i consorzi di cui all'art. 21, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti i necessari accertamenti, dispone, d'ufficio, le variazioni da apportare nell'albo dei vigneti ».

Nota all'art. 4 del decreto:

Si riporta il testo dell'art. 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che prevede il registro di magazzino:

« Gli industriali o i commercianti di vini con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sono tenuti ad impiantare un registro di magazzino di carico e scarico, in cui, nella parte del carico, devono essere registrate le partite da essi prodotte od acquistate da terzi, allegando le ricevute delle denuncie della produzione, delle relative fatture e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse ».

Nota all'art. 4 del disciplinare di produzione:

Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è riportato nella precedente nota all'art. 3 del decreto qui pubblicato.

Nota all'art. 10 del disciplinare di produzione:

Il testo dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è il seguente:

« Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da L. 20.000 a lire 100.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

Qualora si tratti di infrazioni relative a lievi differenze nelle gradazioni o alle disposizioni sulla etichettatura, non si applica la reclusione e la multa è ridotta ad un quarto ».

(3166)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. « Alto Adige ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 14 aprile 1975 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Alto Adige » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 6 maggio 1981 dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, intesa ad ottenere la modifica di alcune norme del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 15 maggio 1984;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 10 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini « Alto Adige », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, sono sostituiti per intero con il seguente testo:

Art. 2.

La denominazione « Alto Adige » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Moscato giallo (Godenmuskateller o Goldmuskateller);
Pinot bianco (Weissburgunder);
Chardonnay;
Pinot grigio (Rulander);
Riesling italico (Welschriesling);
Riesling × Sylvaner (Muller - Thurgau);
Riesling renano (Rheinriesling);
Sylvaner;
Sauvignon;
Traminer aromatico (Gewürztraminer);
Cabernet;
Lagrein rosato (L. Kretzer);
Lagrein scuro (L. Dunkel);
Malvasia (Malvasier);
Merlot;
Moscato rosa (Rosenmuskateller);
Pinot nero (Blauburgunder);
Schiave (Vernatsch),

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95 % dai corrispondenti vitigni, ad eccezione che per le Schiave con sottovarietà e sinonimi la cui presenza minima nei vigneti può essere dell'85 %.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni tradizionali a frutto di colore analogo e « raccomandati » per la zona, presenti nei vigneti in misura non superiore al 5 % ed al 15 % per le sole Schiave.

In etichetta, in luogo delle denominazioni di origine « controllata » « Alto Adige » accompagnata dal nome del vitigno può figurare il nome del vitigno accompagnato dalla specificazione « dell'Alto Adige » o « Südtiroler ».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con la esclusione di quelli posti al di sopra di 700 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto rosso o da Pinot grigio, e al di sopra di 900 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto bianco.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La produzione massima di uva ammessa per i vini « Alto Adige » non deve essere superiore, per ettaro di vigneto in coltura specializzata, a q.li 60 per il Moscato rosa; a q.li 80 per il Moscato giallo; a q.li 110 per il Cabernet e la Malvasia; a q.li 120 per il Riesling renano, il Müller Thurgau, il Sauvignon, il Traminer aromatico ed il Pinot nero; a q.li 130 per il Pinot bianco, il Pinot grigio, lo Chardonnay, il Riesling italico, il Sylvaner ed il Merlot; a q.li 140 per il Lagrein rosato, il Lagrein scuro e le Schiave.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 % i limiti medesimi.

La provincia autonoma di Bolzano, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65 % per il Moscato rosa ed al 70 % per tutti gli altri vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della provincia di Bolzano. E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Trento, purché tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Alto Adige » le seguenti gradazioni alcoliche complessive minime naturali: Schiave gradi 10; Moscato giallo, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Müller Thurgau, Sylvaner, Sauvignon e Merlot gradi 10,5; Pinot grigio, Traminer aromatico, Cabernet, Lagrein rosato, Lagrein scuro, Malvasia e Pinot nero gradi 11; Moscato rosa gradi 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione dei vini « Alto Adige » è consentita in misura massima del 5 % del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo di vitigni previsti tra i « raccomandati » per la provincia di Bolzano e coltivati nella stessa zona di produzione di cui all'art. 3. Per il vino proveniente da vitigni di Schiave la percentuale di correzione di cui sopra può essere elevata al 15 %.

Art. 6.

I vini a denominazione controllata « Alto Adige » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Moscato giallo (Goldenmuskateller o Goldmuskateller):

colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
sapore: dolce, aromatico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot bianco (Weissburgunder):

colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Chardonnay:

colore: giallo verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido: asciutto, pieno, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot grigio (Ruländer):

colore: giallo paglierino;
odore: non molto spiccato ma gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Riesling italico (Welschriesling):

colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;
odore: caratteristico gradevole;
sapore: secco, pieno, fresco e gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Riesling × *Sylvaner* (Müller - Thurgau):

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo, fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Riesling renano (Rheinriesling):

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Sylvaner:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: delicato, fresco, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: caratteristico, asciutto, fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Traminer aromatico (Gewürztraminer):

colore: giallo dorato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: pieno, lievemente amarognolo, gradevolmente aromatico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino intenso, con riflessi arancione se invecchiato;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Lagrein rosato (Lagrein Kretzer):

colore: rubino chiaro, rosato;
odore: non molto intenso, delicato, gradevole;
sapore: non molto di corpo, armonico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Lagrein scuro (Lagrein Dunkel):

colore: rubino intenso;
odore: marcato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, vellutato, pieno;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Malvasia (Malvasier):

colore: rosso rubino con riflessi arancione;
odore: gradevole, profumato;
sapore: pieno, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Merlot (Merlot):

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente erbaceo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Moscato rosa (Rosenmuskateller):

colore: rosato;
odore: delicato e gradevole aromatico;
sapore: dolce, gradevole, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Pinot nero (Blauburgunder):

colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Schiave (Vernatsch):

colore: da granato a rubino;
odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, leggermente da mandorla, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione « Alto Adige » (in lingua tedesca « Südtiroler), Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero può essere utilizzata per designare i vini spumanti naturali ottenuti con mosti o vini dell'omonimo vitigno e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

La denominazione « Alto Adige » senza altra qualificazione è riservata allo spumante ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni iscritti all'albo dei vigneti alle condizioni previste dal precedente art. 4: Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 70 % e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente, dai vitigni Pinot nero e Pinot grigio.

All'atto dell'immissione al consumo lo spumante deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;

adore: caratteristico, fruttato;

sapore: sapido, caratteristico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11 di cui non oltre il 15 per mille di zuccheri riduttori indecomposti;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione degli spumanti, devono essere effettuate entro la zona di vinificazione cui all'art. 5.

Art. 10.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Alto Adige » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini « Alto Adige » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera o documentabile.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare nei casi in cui i vini « Alto Adige » siano designati con le qualificazioni aggiuntive « riserva », « Gries » e « Grieser ».

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1984

PERTINI

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1985
Registro n. 4 *Agricoltura, foglio n.* 309

NOTE

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è riportato nella nota all'art. 3 redatta in calce al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1984, riguardante il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Moscadello di Montalcino », pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

(3167)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 maggio 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Sofit, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 maggio 1983, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Sofit - Società finanziaria industriale Torino, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 15 aprile 1985, volta ad ottenere una proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, numero 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI, emessò in data 2 maggio 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sofit - Società finanziaria industriale Torino, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa a far data dal 25 maggio 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3235)

DECRETO 6 maggio 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Ercole Marelli, E.M. Elettromeccanica generale, Aermarelli, S.r.l. E.P.S. Energy Production System, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 26 maggio 1981, 25 giugno 1981 e 13 maggio 1982 con i quali sono poste in amministrazione straordinaria, rispettivamente le S.p.a. Ercole Marelli, E.M. Elettromeccanica generale, Aermarelli e la S.r.l. E.P.S. Energy Production System, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto l'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 2119, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di fissare un termine unico per la continuazione dell'esercizio di tutte le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, purché la durata complessiva non risulti superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza del commissario in data 4 aprile 1985 volta ad ottenere la fissazione al 26 maggio 1986 del termine unico di cui sopra, nei confronti delle S.p.a. Ercole Marelli, E.M. Elettromeccanica generale, Aermarelli e della S.r.l. E.P.S. Energy Production System per le quali si ritiene opportuna la prosecuzione dell'esercizio;

Visto il parere espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di concedere il termine unico di scadenza richiesto;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 2 maggio 1985;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per le S.p.a. Ercole Marelli, E.M. Elettromeccanica generale, Aermarelli e per la S.r.l. E.P.S. Energy Production System è prorogata fino al 26 maggio 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3236)

DECRETO 6 maggio 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Manifattura di Giaveno, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 22 giugno 1983, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Manifattura di Giaveno ed è disposta la continuazione di esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 15 aprile 1985 volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 2 maggio 1985;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Manifattura di Giaveno, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 22 giugno 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3234)

DECRETO 6 maggio 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Ceat, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 maggio 1983 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ceat ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 15 aprile 1985, volta ad ottenere una proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 2 maggio 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ceat è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 6 maggio 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3237)

DECRETO 7 giugno 1985.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Siciliana industriale distribuzione - SID.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 23 aprile 1985, con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Siciliana industriale distribuzione - SID, con sede in Catania, zona industriale, VI Strada n. 10, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Gondrand S.N.T., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1984, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Gondrand S.N.T., è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Alberto Zaninello;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3, del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Siciliana industriale distribuzione - SID, quale società collegata con la S.p.a. Gondrand S.N.T. e per preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Siciliana industriale distribuzione - SID, con sede in Catania, zona industriale, VI Strada n. 10, collegata alla S.p.a. Gondrand S.N.T., è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Alberto Zaninello, nato ad Adria (Rovigo) il 25 ottobre 1933.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3233)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1985.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° febbraio 1985, emessi fino all'importo massimo di lire 5.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 310322/66-AU-77 del 18 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1985, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 208, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° febbraio 1985, fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi, successivamente elevato a lire 5.500 miliardi con decreto ministeriale del 5 febbraio 1985;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 18 gennaio 1985, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 310322 del 18 gennaio 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° febbraio 1985, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente elevato a lire 5.500 miliardi, ammonta a nominali lire 5.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1985
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 343

(3198)

DECRETO 16 aprile 1985.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° febbraio 1985, emessi fino all'importo massimo di lire 6.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 310323/66-AU-78 del 18 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1985, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 209, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° febbraio 1985, fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.000 miliardi con decreto ministeriale del 2 febbraio 1985;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 18 gennaio 1985, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 310323 del 18 gennaio 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° febbraio 1985, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.000 miliardi, ammonta a nominali lire 6.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1985
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 344

(3199)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 18 marzo 1985, n. **257.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Santa Maria delle Grazie », in Cassano delle Murge.

N. 257. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bari 2 agosto 1980, integrato con quattro dichiarazioni, le prime due 22 marzo 1982, la terza 26 luglio 1983 e la quarta 18 gennaio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « Santa Maria delle Grazie », in Cassano delle Murge (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 18

DECRETO 18 marzo 1985, n. **258.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giovanni Battista », in Sapri.

N. 258. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Policastro Bussentino 24 giugno 1981, integrato con due dichiarazioni del 30 settembre 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giovanni Battista », in Sapri (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 17

DECRETO 18 marzo 1985, n. **259.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede e mutamento del titolo della parrocchia di « S. Pancrazio », in Montalcino.

N. 259. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Montalcino 15 maggio 1983, integrato con dichiarazione 17 novembre stesso anno, relativo al trasferimento della sede della parrocchia di « S. Pancrazio » dalla chiesa omonima in località Argiano del comune di Montalcino (Siena) nella nuova chiesa di « S. Giuseppe Artigiano » in frazione Sant'Angelo Scalo dello stesso comune, con il mutato titolo di « S. Pancrazio in S. Giuseppe ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 15

DECRETO 18 marzo 1985, n. **260**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa della compagnia di S. Paolo, denominata « Fonteviva », in Luino.

N. 260. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa della compagnia di S. Paolo, denominata « Fonteviva », in Luino (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 16

DECRETO 5 aprile 1985, n. **261**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « San Giuseppe », in Sortino.

N. 261. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Siracusa 8 gennaio 1984, integrato con due dichiarazioni 12 e 27 maggio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « San Giuseppe », in Sortino (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 22

DECRETO 5 aprile 1985, n. **262**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Carlo Borromeo », in Novate Milanese.

N. 262. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 23 luglio 1982, integrato con altro decreto 13 febbraio 1984 e con dichiarazione 23 settembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Carlo Borromeo », in Novate Milanese (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 21

DECRETO 5 aprile 1985, n. **263**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « San Giovanni Bosco », in Floridia.

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Siracusa 8 dicembre 1982, integrato con due dichiarazioni 12 maggio e 24 luglio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « San Giovanni Bosco », in contrada Marchesa del comune di Floridia (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 19

DECRETO 5 aprile 1985, n. **264**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giovanna Antida Thouret », in Moncalieri, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 264. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giovanna Antida Thouret », in Moncalieri (Torino). La chiesa parrocchiale stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla fondazione di culto « Opera diocesana della preservazione della fede », in Torino, con atto pubblico 26 luglio 1982, n. 35774 di repertorio, a rogito dott. Mario Levati, notaio in Torino, consistente in un complesso immobiliare sito in Moncalieri (Torino), costituito da un terreno con sovrastanti fabbricati (chiesa, sottochiesa e casa di abitazione per il clero), il tutto descritto nella perizia giurata 21-22 febbraio 1983 del geometra Francesco Landi e valutato L. 397.578.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 20

DECRETO 17 aprile 1985, n. **265**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Lucia V. e M. », in Surbo.

N. 265. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lecce 29 giugno 1983, integrato con decreto pari data e con quattro dichiarazioni 29 luglio e 9 dicembre 1983, 21 marzo e 22 ottobre 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Lucia V. e M. », in Surbo (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 23

DECRETO 17 aprile 1985, n. **266**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della parrocchia e chiesa parrocchiale di « S. Giorgio », in Rozzano.

N. 266. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 8 novembre 1983, relativo al mutamento del titolo della parrocchia e chiesa parrocchiale di « S. Giorgio », in frazione Ponte Sesto del comune di Rozzano (Milano), in « Santi Chiara e Francesco ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1985
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 24

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico nautico statale « Tomaso di Savoia Duca di Genova », in Trieste, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Trieste 22 aprile 1985, n. 1-14/4-801 - Div. II, l'istituto tecnico nautico statale « Tomaso di Savoia Duca di Genova » di Trieste è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000, da investirsi in titoli di Stato, allo scopo di costituire il patrimonio di una borsa di studio annuale da intitolarsi « Amm. di sq. Corrado Dequal », la cui rendita dovrà essere assegnata ad un allievo del terzo corso di una delle tre sezioni dell'istituto nautico, secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento, come disposto dal sig. Renato Pizzarello, presidente del gruppo di Trieste dell'Associazione nazionale marinai d'Italia e per conto della stessa, con atto a rogito del notaio dott. Glauco Modugno di Trieste del 3 ottobre 1984, rep. n. 119067.

(3182)

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/367 del 23 marzo 1985, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dalla sig.ra Marta Liccatelli ved. Scaccini la donazione della somma di denaro di L. 5.000.000, da destinare all'aumento del capitale del premio « A. Scaccini ».

(3183)

Autorizzazione all'Istituto universitario di architettura di Venezia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Venezia n. 525 del 23 aprile 1985, l'Istituto universitario di architettura di Venezia, è stato autorizzato ad accettare dalla Cassa di risparmio di Torino, la donazione della somma di L. 75.000.000, da utilizzare per l'effettuazione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo ingresso del predetto istituto ubicato ai Tolentini.

(3184)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 15 aprile 1983 all'impresa Ravit, in Torino, del presidio sanitario denominato Vidden D già registrato al n. 5286.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 18 gennaio 1973 all'impresa Ravit S.p.a., in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Nemadid già registrato al n. 1137.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 13 maggio 1982 all'impresa STI - Solfotecnica italiana S.p.a., in Ravenna, via Matteotti, 16, del presidio sanitario denominato Atrez-STI P.B. già registrato al n. 4790.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 5 giugno 1982 all'impresa STI - Solfotecnica italiana S.p.a., in Ravenna, via Matteotti, 16, del presidio sanitario denominato Atrez-STI L già registrato al n. 4815.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 30 luglio 1975 all'impresa C.E.R.A.C., in Bologna, piazza Costituzione, 8, del presidio sanitario denominato Cerasim già registrato al n. 1795.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 30 luglio 1975 all'impresa C.E.R.A.C., in Bologna, piazza Costituzione, 8, del presidio sanitario denominato Ceramais già registrato al n. 1797.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 10 maggio 1984 all'impresa Anic Agricoltura S.p.a., in Palermo, via Ruggero Settimo, 55, del presidio sanitario denominato Disseccante Rumianca già registrato al n. 5873.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 14 luglio 1981 all'impresa Dow-Chemical S.p.a., in Milano, del presidio sanitario denominato Vidden - D già registrato al n. 4413.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 10 febbraio 1983 all'impresa J. e A. Margesin S.p.a., in Lana d'Adige (Bolzano), del presidio sanitario denominato Diserbol - Combi già registrato al n. 5223.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 16 agosto 1973 all'impresa Ravit S.p.a., in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Paragil già registrato al n. 1251.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 13 aprile 1976 all'impresa Ravit S.p.a., in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Telone già registrato al n. 1916.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 11 maggio 1983 all'impresa Ravit S.p.a., in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Telone già registrato al n. 5338.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con i decreti ministeriali 31 ottobre 1975 e 25 marzo 1982 all'impresa Verchim Asterias, in Ozzano Emilia (Bologna), del presidio sanitario denominato Dafodil già registrato al n. 2066.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 22 ottobre 1981 all'impresa Verchim Asterias, in Ozzano Emilia (Bologna), del presidio sanitario denominato Krepar già registrato al n. 4495.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 4 settembre 1974 all'impresa Verchim Asterias, in Ozzano Emilia, via Tolara di Sotto, 85, del presidio sanitario denominato Ringo già registrato al n. 1692.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 25 maggio 1981 all'impresa Verchim Asterias, in Ozzano Emilia (Bologna), del presidio sanitario denominato Toterb già registrato al n. 4383.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 12 gennaio 1978 all'impresa Verchim Asterias, in Ozzano Emilia (Bologna), del presidio sanitario denominato Verchil DL già registrato al n. 2718.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con i decreti ministeriali 23 ottobre 1974 e 15 aprile 1975 all'impresa Verchim Asterias, in Ozzano Emilia (Bologna), del presidio sanitario denominato Verchil G già registrato al n. 1662.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 4 settembre 1974 all'impresa Verchim Asterias, in Ozzano Emilia (Bologna), del presidio sanitario denominato Zeapur già registrato al n. 1691.

(2894)

MINISTERO DEL TESORO

N. 112

Corso dei cambi dell'11 giugno 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1966,500	1966,500	1966,50	1966,500	—	1966,62	1966,750	1966,500	1966,500	1966,52
Marco germanico	636,730	636,730	636,80	636,730	—	636,64	636,750	636,730	636,730	636,72
Franco francese	208,890	208,890	209 —	208,890	—	208,89	208,900	208,890	208,890	208,89
Fiorino olandese	564,730	564,730	564,80	564,730	—	564,64	564,550	564,730	564,730	564,72
Franco belga	31,575	31,575	31,60	31,575	—	31,57	31,577	31,575	31,575	31,58
Lira sterlina	2480 —	2480 —	2483 —	2480 —	—	2480,90	2481,800	2480 —	2480 —	2480 —
Lira irlandese	1991,750	1991,750	1993 —	1991,750	—	1992,37	1993 —	1991,750	1991,750	—
Corona danese	177,510	177,510	177,50	177,510	—	177,45	177,400	177,510	177,510	177,50
Dracma	14,450	14,450	14,40	14,450	—	—	14,430	14,450	14,450	—
E.C.U.	1428,100	1428,100	1429 —	1428,100	—	1427,80	1427,500	1428,100	1428,100	1428,10
Dollaro canadese	1432,900	1432,900	1434 —	1432,900	—	1432,85	1433 —	1432,900	1432,900	1432,90
Yen giapponese	7,871	7,871	7,88	7,871	—	7,87	7,870	7,871	7,871	7,87
Franco svizzero	755,700	755,700	756,80	755,700	—	755,97	755,450	755,700	755,700	755,70
Scellino austriaco	90,530	90,530	90,55	90,530	—	90,51	90,490	90,530	90,530	90,52
Corona norvegese	221,300	221,300	221,40	221,300	—	221,35	221,400	221,300	221,300	221,30
Corona svedese	220,450	220,450	220,60	220,450	—	220,42	220,400	220,450	220,450	220,30
FIM	306,500	306,500	306,50	306,500	—	306,47	306,450	306,500	306,500	—
Escudo portoghese	11,110	11,110	11,15	11,110	—	11,45	11,190	11,110	11,110	11,11
Peseta spagnola	11,195	11,195	11,20	11,195	—	11,20	11,195	11,195	11,195	11,19

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1966,625
Marco germanico	636,740
Franco francese	208,895
Fiorino olandese	564,640
Franco belga	31,576
Lira sterlina	2480,900
Lira irlandese	1992,375
Corona danese	177,455
Dracma	14,440
E.C.U.	1427,800
Dollaro canadese	1432,950
Yen giapponese	7,870
Franco svizzero	755,575
Scellino austriaco	90,510
Corona norvegese	221,350
Corona svedese	220,425
FIM	306,475
Escudo portoghese	11,150
Peseta spagnola	11,195

Media dei titoli dell'11 giugno 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	99,100
» 6 % » » 1971-86 . .	93,750
» 6 % » » 1972-87 . . .	93,100
» 9 % » » 1975-90 . .	92,650
» 9 % » » 1976-91 . . .	91,950
» 10 % » » 1977-92 . . .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	98,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	86,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . . .	91,900
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	100,900
» » » 1-6-1981/86 16 % .	101,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,250
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,850
» » » » 1- 1-1982/86 . .	101,400
» » » » 1- 3-1982/86 . .	101,200
» » » » 1- 5-1982/86 . .	101,600
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 7-1982/86 . .	102,200
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 9-1982/86 . .	101,500
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,675
» » » » 1-11-1982/86 . .	101,450
» » » » 1-12-1982/86 . .	102,200
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,625
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,550
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,500
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,600
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,450
» » » » 1- 2-1983/87 . .	102,500
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102,100
» » » » 1- 4-1983/87 . .	102,450
» » » » 1- 5-1983/87 . .	102,225
» » » » 1- 6-1983/87 . .	102,600

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1-11-1983/87 . .	100,900
» » » » 1-12-1983/87 .	101,500
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,350
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102,900
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,850
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,525
» » » » 1-11-1983/88 . .	103,825
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101,075
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101,050
» » » » 1- 3-1984/88 . .	100,350
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100,450
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,350
» » » » 1- 6-1984/88 . .	101,450
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,100
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,175
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,200
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,075
» » » » 1- 4-1984/91 . .	101,900
» » » » 1- 5-1984/91 . .	101,950
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,250
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,625
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,650
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,375
» » » » 1-10-1984/91 . .	100,800
» » » » 1-11-1984/91 . .	100,775
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	99,925
» » » 17 % 1-10-1985	100,700
» » » 16 % 1- 1-1986	101 —
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	99,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,850
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,950
» » » » 1983/90 11,50 %	103 —
» » » » 1984/91 11,25 %	101,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Indagini archeologiche subacquee sul fondale antistante il molo caligoliano. (Ordinanza n. 553/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il dipartimento della protezione civile;

Visto l'ordine di servizio n. 1 del Ministro per il coordinamento della protezione civile che individua le competenze del servizio per le opere pubbliche di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 476/FPC/ZA del 25 gennaio 1985 con cui si è autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di L. 3.066.000.000 per il completamento del molo caligoliano ed il consolidamento della banchina emporio ovest del porto di Pozzuoli;

Vista la nota protocollo n. 2879 del 17 aprile 1985 con cui il capo del servizio opere pubbliche d'emergenza richiede alla soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta il preventivo benestare in merito ai sopracitati lavori;

Vista la nota protocollo n. 11543 del 13 maggio 1985 con cui la soprintendenza archeologica delle province di Napoli e Caserta esprime parere favorevole al progetto di sistemazione della banchina emporio ovest e, per quanto attiene i lavori da realizzarsi intorno alla testata del molo caligoliano, subordina ogni parere alla esecuzione di indagini archeologiche subacquee a causa di precedenti rinvenimenti archeologici sul fondale antistante il citato molo caligoliano;

Considerato che l'importo complessivo di L. 3.066.000.000 di cui alla citata ordinanza n. 476/FPC/ZA del 25 gennaio 1985 è comprensivo di somme a disposizione per imprevisti;

Ritenuto di poter aderire a quanto richiesto dalla soprintendenza delle province di Napoli e Caserta con nota protocollo n. 11543 del 13 aprile 1985;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per l'esecuzione delle indagini archeologiche subacquee di cui in premessa è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 integrabile in funzione delle esigenze che potrebbero manifestarsi nel corso delle indagini.

Art. 2.

Il pagamento delle somme necessarie per l'effettuazione delle indagini avverrà a consuntivo ed a produzione di una relazione finale da parte della soprintendenza delle province di Napoli e Caserta.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza graverà sui fondi già impegnati con ordinanza n. 476/FPC/ZA del 25 gennaio 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3204)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 108652 dell'11 giugno 1985 praticabili dal 14 giugno 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	714
Gasolio agricoltura	»	511
Petrolio agricoltura	»	500
Gasolio pesca e piccola marina	»	469
Petrolio pesca e piccola marina	»	459
Olio combustibile ATZ (SIF - SIVA)	L./kg	318,97
Olio combustibile BTZ (SIF - SIVA)	»	350,87

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	668	671	674	677	680
Petrolio (*)	»	708	711	714	717	720
Olio comb.le fluido	L./kg	494	497	500	503	506

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt.	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(3275)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diari delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, per il conferimento dei posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato (ufficiali).

Le prove scritte dei sottonotati concorsi speciali, per esami, per il conferimento di posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato (ufficiali), banditi con decreto ministeriale 9 agosto 1984 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 1985 avranno luogo in Roma nei locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, siti in via Torino n. 45, con inizio alle ore 8,30 nei giorni a fianco di ciascuno indicati:

un posto vacante al 31 dicembre 1983 nei giorni 3 e 4 luglio 1985;

un posto vacante al 31 dicembre 1984 nei giorni 5 e 6 luglio 1985.

(3245)

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi sedici posti di ruolo nella qualifica professionale di collaboratore amministrativo.

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi sedici posti di ruolo nella qualifica professionale di collaboratore amministrativo in prova (terza qualifica funzionale), così ripartiti:

otto posti per la « gestione amministrativa e del personale » (programma *A*);

otto posti per la « gestione economico-finanziaria-contabile » (programma *B*).

La partecipazione al concorso è limitata, per ciascun aspirante, ad una sola delle suddette gestioni (o programmi), la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea, con esclusione di ogni altro tipo:

giurisprudenza;
scienze politiche;
scienze diplomatiche e consolari;
economia e commercio;
scienze economico-marittime;
scienze statistiche ed attuariali;
scienze statistiche e demografiche;
scienze statistiche ed economiche;
scienze economiche e bancarie;
scienze bancarie e assicurative;
scienze economiche;
economia politica;
economia aziendale;
scienze economiche e sociali;
scienze politiche e sociali;
discipline economiche e sociali.

Non sono ammessi altri tipi di laurea.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda — dei seguenti requisiti:

a) uno dei diplomi di laurea di cui al precedente art. 2;

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dai limiti di età di trentacinque anni, a condizione che non sia stato raggiunto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il limite di età (65 anni) previsto per il collocamento a riposo d'ufficio, per la qualifica professionale di collaboratore amministrativo dall'art. 96 (primo comma) del regolamento del personale dell'Azienda, nei confronti:

dei dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dei dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

ufficiali di complemento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevazione dei limiti di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite di età sopra fissato;

d) idoneità fisica all'impiego che l'Azienda accerta mediante visita medica;

e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanne penali concernenti delitti con sentenza passata in giudicato, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento con provvedimento del consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale dell'Azienda.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità allo schema allegato), firmata e datata dall'aspirante ed indirizzata alla Direzione generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), dovrà pervenire al predetto ufficio entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data dell'ufficio corrispondenza della direzione generale dell'Azienda, mentre per le domande spedite a mezzo raccomandata, nelle quali verrà ugualmente apposto il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti hanno l'obbligo — sotto la propria responsabilità — di dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli e le condizioni che legittimino l'elevazione di tale limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

c) la gestione e il relativo programma di cui al precedente art. 1 per cui intendono partecipare;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione, specificandone la natura;

g) la laurea posseduta, con l'esatta indicazione dell'università dove è stata conseguita e della relativa data di conseguimento;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) se abbiano prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il domicilio o recapito al quale ricevere tutte le comunicazioni e, possibilmente, anche il recapito telefonico.

Gli aspiranti debbono altresì dichiarare nella domanda di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o da un notaio o da un cancelliere o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che si trovino in servizio militare è sufficiente il visto del comandante di compagnia o unità equiparata, in autentica della firma del militare.

L'omissione della autenticazione della firma in calce alla domanda o di alcuna delle dichiarazioni di cui alle lettere da *a*) a *i*) dà luogo alla esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o imputabile a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Azienda con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento del personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

Art. 6.

Programma d'esame - Prove - Valutazione

Gli esami consistono in tre prove obbligatorie (una scritta ed una orale su uno dei programmi (*A* o *B*) appresso indicati relativi a materie professionali, prescelto dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, ed una orale di lingua inglese).

A) PROVE OBBLIGATORIE SU MATERIE PROFESSIONALI

Programma A - *Gestione amministrativa e del personale*

Prova scritta.

Consistente in risposte argomentate, nel termine complessivo di 5 ore, a 5 quesiti proposti dalla commissione esaminatrice nell'ambito delle materie di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 6) del programma per la prova orale.

Prova orale.

Verte sul seguente programma:

1) Diritto civile:

Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione delle norme;

Persone fisiche e giuridiche;

Capacità giuridica e capacità di agire;

Acquisto, modificazione, perdita dei diritti delle persone fisiche e delle persone giuridiche;

Il rapporto giuridico. Nascita, modificazione ed estinzione del rapporto;

Il negozio giuridico. Presupposti. Elementi essenziali ed accidentali. Invalidità e inefficacia;

La rappresentanza. Procura. Mandato;

Diritto di famiglia;

Lineamenti generali della successione legittima e testamentaria;

I diritti reali e la loro tutela giurisdizionale;

La proprietà. Acquisto, modificazioni, limiti e limitazioni del diritto, estinzione;

Possesso ed azioni possessorie;

Le obbligazioni. Fonti. Elementi del rapporto obbligatorio. Modificazioni. Effetti e modi di estinzione;

Il contratto in generale. Requisiti. Distinzioni. Formazione del contratto;

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Presupposti. Risarcimento del danno;

Tutela dei diritti. Trascrizione. Prove - Privilegi. Pegno. Ipoteca. Prescrizione e decadenza.

2) Diritto costituzionale:

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Formazione, modificazioni, estinzione dello Stato;

Principi fondamentali della Costituzione italiana, diritti e doveri dei cittadini nei rapporti civili, etico sociali, economici e politici;

Organi costituzionali e loro funzioni. Organi ausiliari consultivi e di controllo;

La funzione legislativa;

Legislazione formale e sostanziale. La formazione delle leggi;

La funzione amministrativa. Principi costituzionali;

Organi del potere esecutivo. La potestà regolamentare;

La funzione giurisdizionale ordinaria e speciale;

La Corte costituzionale, come garante del rispetto e dell'osservanza della Costituzione, struttura e funzionamento. Guarentigie dei suoi componenti. Funzioni e relativi procedimenti con riguardo particolare all'illegittimità costituzionale delle norme giuridiche e ai conflitti di attribuzione fra lo Stato e le regioni.

3) Diritto amministrativo:

Fonti, distinzioni, contenuto, efficacia;

Persone giuridiche, pubbliche e private;

L'Amministrazione statale centrale e periferica. Gli enti pubblici e territoriali;

Struttura, attribuzioni e competenze degli organi amministrativi;

Il principio costituzionale del decentramento regionale. L'organizzazione delle regioni: organi fondamentali. Le funzioni delle regioni: funzione normativa ed amministrativa. I controlli, con particolare riferimento ai controlli sulle leggi e sugli atti amministrativi regionali;

Concetto e natura del rapporto organico;

La delegazione amministrativa;

L'esercizio privato di pubbliche funzioni e di servizi pubblici;

Gli atti amministrativi. Classificazione. Elementi essenziali ed accidentali. Perfezione, validità, efficacia. I provvedimenti amministrativi, loro caratteristiche;

Il procedimento amministrativo;

Invalidità degli atti amministrativi;

L'autotutela. Annullamento e revoca;

Responsabilità della Pubblica Amministrazione;

Il rapporto di pubblico impiego in generale;

L'art. 28 della Costituzione e la responsabilità del pubblico dipendente. La responsabilità penale e civile con particolare riguardo alle responsabilità amministrative e contabili. Lesioni degli interessi legittimi e risarcibilità del conseguente danno;

Il sistema dei controlli sull'azione amministrativa;

La funzione di controllo: finalità e forme. Controllo preventivo e successivo. Funzione giurisdizionale: giudizio di responsabilità e suo procedimento;

Regime giuridico dei beni demaniali e patrimoniali;

Regime amministrativo della proprietà privata;

L'espropriazione per pubblica utilità;

Tutela amministrativa e tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi;

Il ricorso gerarchico e il ricorso straordinario;

La giurisdizione amministrativa. Tribunali Amministrativi Regionali. Il consiglio di Stato. Giurisdizioni amministrative speciali.

4) Diritto del lavoro:

Fonti - Il lavoro in senso giuridico - Lavoro subordinato e lavoro autonomo - Forme principali di lavoro subordinato - La retribuzione: retribuzione a tempo e ad incentivo - Il contratto di lavoro - L'autonomia individuale e la stipulazione del contratto di lavoro - La condizione nel contratto di lavoro - Esecuzione della prestazione di lavoro - Obblighi integrativi alla prestazione - La posizione dell'imprenditore nel contratto di lavoro. Durata, sospensione e risoluzione del contratto di lavoro - Prescrizione, decadenza, rinuncia e transazione - Istituti protettivi che limitano lo svolgimento del contratto di lavoro: orario di lavoro e riposi - Il collocamento obbligatorio - Sistemi speciali di collocamento - Le assunzioni obbligatorie - La sicurezza e l'igiene del lavoro.

5) Diritto sindacale e legislazione sociale:

a) Norme giuridiche internazionali ed interne e le norme private sull'organizzazione sindacale - Struttura dell'organizzazione sindacale - L'attività sindacale nell'azienda - Sciopero e serrata - Il contratto collettivo - Controversie individuali e collettive di lavoro - Tutela dell'organizzazione e dell'attività sindacale - Cenni sui sistemi di correlazione dei salari alla produzione, al rendimento, alla produttività - L'indicizzazione dei salari.

b) Le assicurazioni obbligatorie nel settore privato e nel settore pubblico - I rischi professionali e la tutela antinfortunistica. - Le assicurazioni facoltative - Le prestazioni assicurative - Il finanziamento delle assicurazioni obbligatorie e facoltative - Rapporti tra contributi e prestazioni - Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

6) Economia politica e scienza delle finanze:

a) I beni, produzione e i suoi fattori - Costi, salario, profitto e reddito - Risparmio - Concorrenza e monopolio - Moneta e sistemi monetari. Cambi - Credito e organizzazione bancaria - Scambi internazionali. Bilancia Commerciale. Bilancia dei pagamenti - Elementi di macroeconomia e di microeconomia - Il costo del lavoro: retribuzione ed oneri contributivi.

b) Scienza della finanze - Bisogni e servizi pubblici - Teoria per la formazione dei prezzi e delle tariffe in regime di concorrenza, di coalizione, di monopolio - Teoria delle imposte e delle tasse: Imposte dirette, indirette, proporzionali e progressive - Sistema tributario Italiano - L'obbligazione tributaria. Origine, modificazione ed estinzione dell'obbligazione.

7) Diritto internazionale:

Lineamenti generali;

Le organizzazioni internazionali;

Principi generali di diritto delle Comunità economiche europee.

8) Nozioni essenziali sull'elaborazione elettronica:

L'unità centrale. Le unità periferiche. I linguaggi utilizzati per la programmazione. Sistemi di numerazione. Diagrammazione a blocco e simbologia.

Programma B - *Gestione economico-finanziaria-contabile*

Prova scritta.

Consistente in risposte argomentate, nel termine complessivo di 5 ore, a 5 quesiti proposti dalla commissione esaminatrice nell'ambito delle materie di cui ai punti 1), 3), 4), 5) e 7) del programma per la prova orale.

Prova orale.

Verte sul seguente programma:

1) Diritto privato:

Fonti del diritto oggettivo;

Persone fisiche e giuridiche, capacità giuridica e capacità di agire;

Il negozio giuridico. Presupposti. Elementi essenziali ed accidentali. Invalidità e inefficacia;

La rappresentanza. Procura. Mandato;

I diritti reali, la proprietà, il possesso e le azioni a loro difesa;

Prescrizione e decadenza;

Le obbligazioni: concetto, fonti, effetti, modificazioni e modi di estinzione;

Il contratto in generale;

Il titolo di credito;

L'impresa e le società commerciali;

La tutela esecutiva dei diritti di credito e le procedure concorsuali;

2) Diritto pubblico:

Lineamenti generali della Costituzione italiana;

Le fonti del diritto;

Lineamenti generali dell'ordinamento amministrativo dello Stato;

Diritti soggettivi ed interessi. Mezzi di tutela;

I contratti dello Stato e degli enti pubblici;

Gli atti amministrativi; il procedimento, i provvedimenti, efficacia, nullità e invalidità. Annullamento e revoca d'ufficio;

Demanio e patrimonio dello Stato;

Il rapporto di pubblico impiego in generale.

3) Economia politica - Politica economica e finanziaria:

Elementi generali, bisogni, beni, scambi e valori; teoria generale della politica economica, produzione e sue fonti; teorie sul salario e profitti; comportamento tradizionale delle imprese in regime di concorrenza; monopolio e concorrenza monopolistica, gradi di monopolio;

La formazione dei prezzi nei vari regimi di mercato;

Moderne tecniche per la scelta degli investimenti;

Distribuzione del reddito delle imprese e remunerazione delle varie fonti produttive;

Reddito e produzione nazionale - Distribuzione del reddito nazionale;

Nozioni di contabilità nazionale;

Moneta e sue funzioni, forme moderne di inflazione e deflazione, funzione del credito;

Evoluzione strutturale del sistema economico;

I sindacati dei lavoratori, l'avvento della tecnocrazia; funzione economica del Governo e problemi di piena occupazione;

La programmazione nei Paesi ad economia mista;

Intervento dello Stato nell'evoluzione economica;

Caratteristiche del sistema tributario italiano ed effetti economici delle imposte;

Le imprese pubbliche:

Economia internazionale; gli scambi con l'esterno (nozioni su regioni doganali ed accordi tariffari);

La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti;

I regimi principali dei cambi;

I sistemi monetari;

La liquidità ed i nuovi metodi dei regolamenti internazionali;

Organismi economici internazionali.

4) Statistica metodologica - Statistica economica:

Metodologia statistica;

Rilevazione, spoglio, elaborazione, rappresentazione ed interpretazione dei dati. Impiego di macchine;

Tavole statistiche. Rappresentazioni grafiche e curve di distribuzione;

Serie e seriazioni;

Procedimenti grafici e matematici;

Analisi delle serie economiche temporali e previsioni economiche;

Variabilità dei fenomeni economici, loro movimento ciclico, stagionale;

Valori medi - variabilità. Rapporti statistici;

Perequazione ed interpolazione;

Le relazioni statistiche;

Impianti meccanografici. Impiego degli elaboratori elettronici;

Metodi di calcolo dei principali aggregati economici nazionali (produzione, valore aggiunto, reddito nazionale, consumi privati, ecc.);

Numeri indici dei prezzi (all'ingrosso, al consumo e del costo della vita) e della produzione;

Analisi statistica della domanda e dell'offerta;

Applicazione della teoria dei campioni ai fenomeni economici;

Programmazione economica. Ottimizzazione dei programmi;

Metodologie delle ricerche di mercato.

5) Ragioneria - Tecnica industriale e commerciale:

Il capitale delle imprese. Fatti amministrativi e di gestione;

Il calcolo dei costi di produzione e distribuzione;

L'ammontare dei beni del capitale fisso e dei beni materiali;

Ammortamento dei prestiti. Calcolo di tassi effettivi di impiego di denaro;

Scritture elementari e sistematiche;

Il bilancio di esercizio delle imprese individuali e sociali;

Bilancio preventivo e sue funzioni;

Fondo di riserva;

Il rapporto investimenti - Liquidità nell'impresa industriale;

Conti correnti - cambio. Valori immobiliari;

Aziende industriali e di trasporto con particolare riguardo alle aziende divise.

6) Matematica finanziaria e attuariale:

Interesse e sconto semplici e composti;

Rendite certe e ammortamenti;

Prestiti indivisi e divisi in obbligazioni;

Probabilità;

Forme di assicurazione sulla vita;

Rendite vitalizie;

Riserve matematiche.

7) Scienza delle finanze:

Lineamenti generali;

Bisogni e servizi pubblici;

Teoria delle imposte e delle tasse;

Imposte dirette, indirette, proporzionali e progressive;

Finanza straordinaria;

Sistema tributario italiano;

L'obbligazione tributaria - Origine, modificazione ed estinzione dell'obbligazione.

8) Contabilità pubblica e privata:

Teoria generale delle entrate e delle spese pubbliche - Bilancio di previsione e rendiconto dello Stato - I contratti dello Stato e degli enti pubblici - I servizi in economia - Contabilità sistematica e semplificata delle aziende commerciali (inventario, bilancio, conto profitti e perdite, ammortamento, magazzino, piano dei conti, registri IVA, libri matricola e retribuzione).

9) Elementi di informatica:

Sistema di elaborazione delle informazioni;

Tecniche di programmazione;

Gestione dei dati;

Diagrammi di flusso;

Sistemi operativi;

Funzione di ordinamento e fusione;

Ricerca tabellare;

Sottoprogrammi:

Macroistruzioni;

Metodi di accesso.

B) PROVA ORALE OBBLIGATORIA DI LINGUA INGLESE
(comune a tutti i candidati dei due programmi)

Consistente in una conversazione in lingua inglese tesa ad accertare il sufficiente grado di conoscenza della lingua stessa.

VALUTAZIONE PROVE

Per la prova scritta e per la prova orale sulle materie professionali la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10; per la prova orale di lingua inglese di un massimo di punti 8.

Saranno ammessi alla prova orale sulle materie professionali ed alla prova orale di lingua inglese i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta professionale.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale sulle materie professionali riporteranno almeno sei punti su dieci e nella prova di lingua inglese almeno cinque punti su otto.

Art. 7.

Diario delle prove scritte
Comunicazione e documenti d'identità

La data, la sede e l'ora in cui avranno luogo le prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Azienda, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale;* riceveranno, in tempo utile, a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora d'inizio delle prove, nonché le modalità di svolgimento delle prove stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

h) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 8.

Prove orali

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sulle materie professionali e a quella orale di lingua inglese, l'avviso per la presentazione alle prove stesse, con l'indicazione del voto riportato alla prova scritta professionale, verrà inviato almeno quindici giorni prima della data in cui devono sostenerle.

Al termine di ogni seduta relativa alle prove orali verrà affisso all'albo della sede di esame l'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice, dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di 5 punti così ripartiti:

un massimo di punti 3 per corsi post-laurea su materie attinenti al programma di esame;

un massimo di punti 2 per esperienza di lavoro almeno triennale nel settore pubblico o privato maturata in attività attinenti la laurea posseduta.

Saranno valutati dalla commissione i soli titoli posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 10.

Graduatorie di merito - Riserva dei posti
Proclamazione dei vincitori

La commissione esaminatrice formerà due distinte graduatorie di merito del concorso (una per ciascuna gestione — o programma —) secondo l'ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun candidato, sommando il voto riportato nella prova scritta, i voti riportati nella prova orale obbligatoria e in quella di lingua inglese nonché il punteggio attribuito agli eventuali titoli di merito. A parità di votazione complessiva, la preferenza, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del regolamento del personale dell'Azienda, è determinata nell'ordine:

a) dall'essere disoccupato;

b) dal numero dei figli a carico;

c) dal coniuge a carico o con obbligo degli alimenti;

d) dall'età.

Sarà altresì formata, per ognuna delle due gestioni (o programma), una graduatoria dei vincitori e una graduatoria degli idonei.

Dette graduatorie saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di riserva di posti.

Il trenta per cento dei posti messi a concorso per ciascuna gestione è riservato, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, al personale della Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale con qualifica professionale di segretario che sia in possesso di uno dei diplomi di laurea, di cui al precedente art. 2.

I posti riservati che non siano ricoperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti agli altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

I concorrenti dichiarati idonei dovranno produrre, pertanto, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, gli eventuali titoli di merito e gli eventuali documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva dei posti che saranno indicati nella comunicazione stessa.

I titoli di precedenza e di riserva saranno ritenuti validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato dal precedente art. 4 per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio di cui al precedente comma.

Il ritardo nella presentazione dei documenti suddetti o la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I documenti stessi dovranno, inoltre, essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo. In caso contrario non saranno valutati.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva le graduatorie e proclama i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati risultati idonei saranno pubblicate con avviso inscritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale dell'Azienda.

I posti messi a concorso saranno assegnati ai candidati che risulteranno utilmente collocati in graduatoria.

Art. 11.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina - Visita medica

Ai fini dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione in impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno far pervenire all'Azienda, entro il termine perentorio di venti giorni, dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età di cui al precedente art. 3 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale, in carta bollata;

f) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura in carta bollata;

g) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

h) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

i) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva; se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di venti giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella di ricevimento dell'invito, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *g*).

I dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, invece, sempre nello stesso termine, dovranno produrre il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *g*).

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti suddetti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego, i candidati di cui al primo comma del presente articolo, nel frattempo, saranno sottoposti a visita medica a cura dei sanitari designati dall'Azienda.

A coloro che saranno giudicati non idonei fisicamente verrà data, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, opportuna comunicazione con la specificazione dei motivi della inidoneità.

Gli stessi, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, possono richiedere visita di appello, facendo pervenire all'Azienda apposita domanda, in carta legale, corredata da certificato medico.

Nei casi di seguito specificati verranno adottati immediati provvedimenti di decadenza dal diritto alla nomina:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

I provvedimenti di decadenza di cui al presente articolo saranno adottati dal direttore generale.

Art. 12.

Nomina a ruolo ed assunzione in servizio

Gli aventi titolo all'assunzione sono nominati in prova nella qualifica professionale di collaboratore amministrativo (terza qualifica funzionale), con lo stipendio e le competenze spettanti in base alle norme in vigore. I provvedimenti di nomina in prova sono adottati dal presidente del consiglio di amministrazione e comunicati agli interessati.

E' in facoltà dell'Azienda assumere gli interessati presso una qualsiasi delle principali sedi di lavoro, centrale o periferiche, dell'Azienda stessa nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

I candidati nominati in prova, se non assumono servizio nel termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina stessa, con provvedimento del presidente del consiglio di amministrazione.

La nomina in prova di coloro che per giustificato motivo assumono servizio con ritardo, sul termine loro prefissato decorre, agli effetti economici, dal giorno di effettivo e regolare inizio delle prestazioni.

La nomina definitiva in ruolo viene conferita dopo il superamento del prescritto periodo di sei mesi di prova. Il relativo provvedimento viene adottato dal presidente del consiglio di amministrazione e comunicato all'interessato.

Per i dipendenti confermati in ruolo il periodo di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Ai dipendenti in prova si applicano le norme del regolamento del personale dell'Azienda e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il presidente: MURA

Schema di domanda

All'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Via Salaria, 716 - 00199 ROMA

. . sottoscritt . . (1) . . . .
nat . . a . . . . il . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico a complessivi n. . . posti di collaboratore amministrativo per i . . . . posti della gestione (2) . . . . (programma . .), indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 16 aprile 1985, n. 47.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso della laurea in . . . . . conseguita il . . . . presso l'Università di . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perché (5) . . . .;

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat . . a causa di (6) . . . . . . ;

. . sottoscritt . . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.

. . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo: . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma (7) . . . . . .
(da autenticare)

---

(1) Indicare, nell'ordine, il cognome e nome.

(2) Indicare se per la « gestione amministrativa e del personale » (programma A) o se per la « gestione finanziaria-economica-contabile » (programma *B*).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o dalla cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui siano intervenuti amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione, specificandone la natura.

(5) Specificare i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 3 del bando di concorso.

(6) La dichiarazione non deve essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dovrà essere autenticata da una delle autorità previste dall'art. 4 del bando di concorso.

(3144)

Concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi otto posti di ruolo nella qualifica professionale di operaio tecnico provetto.

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esame, a complessivi otto posti di ruolo nella qualifica professionale di operaio tecnico provetto (quinta qualifica funzionale) della Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, così ripartiti:

quattro posti per l'area « manutenzione aeronautica (cellula e propulsori) » (programma *A*);

quattro posti per l'area « manutenzione elettrica-elettronica » (programma *B*).

La partecipazione al concorso è limitata, per ciascun aspirante ad una soltanto delle suddette aree o programmi, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di partecipazione stessa.

La graduatoria degli idonei sarà utilizzata solo in caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori.

Art. 2.

Titoli professionali

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso dei seguenti titoli professionali:

1) *Per l'area «manutenzione aeronautica (cellula e propulsori)» (programma* A):

a) esperienza della durata di almeno tre anni maturata in posizione lavorativa presso servizi di manutenzione aeronautica, nell'ambito di aziende industriali od enti dello Stato;

b) certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Registro aeronautico italiano, con qualifica di operatore od operatore-controllore per manutenzione aeromobili o propulsori.

2) *Per l'area «manutenzione elettrica-elettronica» (programma* B):

esperienza di almeno tre anni maturata in posizione lavorativa presso suddivisioni elettroniche di enti aeronautici pubblici o privati.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1) i titoli professionali di cui ai punti 1) o 2) del precedente art. 2, a seconda dell'area (o programma) per cui si richiede di concorrere;

2) diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore) rilasciata da scuola italiana statale o parificata;

3) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 50, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dai limiti di età di 50 anni, a condizione che non sia stato raggiunto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il limite di età (65 anni) previsto per il collocamento a riposo d'ufficio, per la qualifica professionale di operaio tecnico provetto, dall'art. 96 (primo comma) del regolamento del personale dell'Azienda, nei confronti:

dei dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dei dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevazione dei limiti di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite di età sopra fissato;

4) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) idoneità fisica all'impiego che l'Azienda accerta mediante visita medica;

6) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanne penali concernenti delitti con sentenza passata in giudicato, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento con provvedimento del consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale dell'Azienda.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità allo schema allegato), firmata e datata dall'aspirante ed indirizzata alla Direzione generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), dovrà pervenire al predetto ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data dell'ufficio corrispondenza della Direzione generale dell'Azienda, mentre per le domande spedite a mezzo raccomandata, nelle quali verrà ugualmente apposto il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità, di dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 50 anni, i titoli e le condizioni che legittimino l'elevazione di tale limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione, specificandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola dove è stato conseguito e dell'anno scolastico di conseguimento;

g) il possesso dei titoli professionali di cui al punto 1) del precedente art. 3;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) se abbiano prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il domicilio o recapito al quale ricevere tutte le comunicazioni e, possibilmente, anche il recapito telefonico.

Gli aspiranti debbono altresì dichiarare nella domanda di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare in originale o copia autenticata, idonea certificazione attestante il possesso dei titoli professionali di cui al punto 1) del precedente art. 3. Alla domanda stessa gli interessati dovranno allegare altresì, in originale o copia autenticata, i titoli di merito di cui al successivo art. 8, che saranno esaminati dalla commissione esaminatrice prima dell'invio della lettera d'invito a sostenere il colloquio, con la quale sarà inoltre comunicato il punteggio attribuito ai titoli presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o da un notaio

o da un cancelliere o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che si trovino in servizio militare è sufficiente il visto del comandante di compagnia o unità equiparata, in autentica della firma del militare.

L'omissione della autenticazione della firma in calce alla domanda o di alcuna delle dichiarazioni di cui alle lettere da *a*) a *i*) nonché la omessa o incompleta documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali di cui al punto 1) del precedente art. 3 determinano l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o imputabili a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Azienda con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento del personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

Art. 6.

Programma d'esame - Valutazione esame-colloquio

L'esame-colloquio verterà su uno dei seguenti programmi che il candidato — come prescritto al precedente art. 1 — avrà indicato nella domanda di ammissione al concorso, nonché una breve conversazione in lingua inglese volta ad accertare il grado di conoscenza di tale lingua.

Programma A

(Area « manutenzione aeronautica - cellula e propulsione »)

1) Nozioni di:

integrazione di diagrammi;

fisica e tecnologia relative al settore di competenza;

sistemi ed unità di misura;

interpretazione di disegni tecnici.

2) Terminologia aeronautica generale e terminologia tecnica specifica del settore.

3) Principi elementari di aerodinamica e meccanica del volo.

4) Cognizioni generali sul funzionamento e sull'impiego degli impianti di bordo aeromeccanici (comandi di volo, carrello, combustibile, condizionamento e pressurazione, lubrificazione ed oleodinamico) e dell'apparato propulsivo.

5) Conoscenza delle operazioni e procedure per l'installazione e rimozione di impianti, componenti e parti del settore di competenza. Relativi controlli.

6) Conoscenza delle attrezzature, banchi prova e degli strumenti necessari per le operazioni di piccola manutenzione.

7) Conoscenza dei principali inconvenienti che possono verificarsi sugli impianti componenti e parti del settore di competenza, in particolare a seguito di atterraggio duro, fulmine, volo in turbolenza, grandine e simili. Individuazione delle cause. Rimedi.

8) Nozioni sulle procedure per la prova a terra del gruppo motopropulsore.

9) Nozioni sui combustibili, lubrificanti ed altri fluidi usati per l'aeromobile, e sulle operazioni e procedure per il loro rifornimento.

10) Precauzioni di sicurezza, ed annotazioni sulla documentazione tecnica.

Programma B

(Area « manutenzione elettrica-elettronica »

1) Nozioni di:

interpretazione di diagrammi;

fisica e tecnologia relative al settore di competenza;

sistemi ed unità di misura;

interpretazione di disegni elettrici.

2) Terminologia aeronautica generale e terminologia tecnica specifica del settore.

3) Principi elementari di elettrotecnica, elettronica e circuiti elettronici e tecnica digitale.

4) Cognizioni generali sul funzionamento e sull'impiego dell'impianto di bordo per la generazione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica.

5) Conoscenza dei principi generali di manutenzione, funzionamento, installazione, taratura ed impiego di strumenti ed impianti sincroni ed elettrici, compresi quelli con comando a distanza, di strumenti giroscopici, di strumenti ed apparati avionici.

6) Conoscenza delle operazioni e procedure per l'installazione e rimozione degli strumenti ed apparati di competenza.

7) Conoscenza delle attrezzature degli strumenti di laboratorio necessari per le operazioni di piccola manutenzione elettrica-elettronica.

8) Conoscenza dei principali inconvenienti che possono verificarsi sugli strumenti ed apparati di competenza. Cause e rimedi.

9) Nozioni sulle procedure per le prove funzionali di strumenti ed apparati.

10) Precauzioni di sicurezza ed annotazioni sulla documentazione tecnica.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova di esame-colloquio verrà affisso all'albo della sede di esame l'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice, dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno.

Valutazione esame

Per la prova di esame-colloquio la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 e saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno una votazione non inferiore a 6 punti su 10.

Art. 7.

Diario della prova di esame-colloquio comunicazione e documenti d'identità

La data, la sede e l'ora in cui avrà luogo la prova di esame-colloquio saranno stabilite con successivo provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Azienda, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale;* riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale di convocazione per la prova stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

h) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata del sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 8.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 2, così ripartiti:

1) da punti 0,25 a 0,50, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, per ogni corso di addestramento, frequentato con esito positivo, e per ogni qualificazione professionale conseguita, attinente all'area per la quale concorre.

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice i titoli di merito di cui sopra se risulteranno posseduti e presentati dai candidati entro la data del termine utile, stabilito al precedente art. 4 per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 9.

Graduatorie di merito - Riserva dei posti
Proclamazione dei vincitori

La commissione esaminatrice formerà due distinte graduatorie di merito del concorso (una per ciascuna area o programma) secondo l'ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun candidato, sommando il voto riportato nella prova di esame-colloquio e il punteggio attribuito agli eventuali titoli di merito. A parità di votazione complessiva, la preferenza, ai sensi dell'art. 10 (terzo comma) del regolamento del personale dell'Azienda, è determinata nell'ordine:

a) dall'essere disoccupato;

b) dal numero dei figli a carico;

c) dal coniuge a carico o con obbligo degli alimenti;

d) dall'età.

Sarà altresì formata, per ognuna delle due aree (o programmi), una graduatoria dei vincitori e una graduatoria degli idonei.

Dette graduatorie saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di riserva di posti.

I posti riservati che non siano ricoperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti agli altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

I concorrenti dichiarati idonei dovranno produrre, pertanto, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, gli eventuali documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva dei posti che saranno indicati nella comunicazione stessa.

I titoli di precedenza e di riserva saranno ritenuti validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato dal precedente art. 4 per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio di cui al precedente comma.

Il ritardo nella presentazione dei documenti suddetti o la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I documenti stessi dovranno, inoltre, essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo. In caso contrario non saranno valutati.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva le graduatorie e proclama i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati risultati idonei saranno pubblicate con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale dell'Azienda.

I posti messi a concorso saranno assegnati ai candidati che risulteranno utilmente collocati in graduatoria.

Art. 10.

Presentazione dei documenti
ai fini del conseguimento della nomina - Visita medica

Ai fini dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione in impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno far pervenire all'Azienda, entro il termine perentorio di venti giorni, dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza della nomina, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 50° anno di età di cui al precedente art. 3 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale, in carta bollata;

f) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura in carta bollata;

g) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

h) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

i) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva; se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di venti giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella di ricevimento dell'invito, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *g*).

I dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, invece, — sempre nello stesso termine — dovranno produrre il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *g*).

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti suddetti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego, i candidati di cui al primo comma del presente articolo, nel frattempo, saranno sottoposti a visita medica a cura dei sanitari designati dall'Azienda.

A coloro che saranno giudicati non idonei fisicamente verrà data, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, opportuna comunicazione con la specificazione dei motivi della inidoneità.

Gli stessi, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, possono richiedere visita di appello, facendo pervenire all'Azienda apposita domanda, in carta legale, corredata da certificato medico.

Nei casi di seguito specificati verranno adottati immediati provvedimenti di decadenza dal diritto alla nomina:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

I provvedimenti di decadenza di cui al presente articolo saranno adottati dal direttore generale.

Art. 11.
Nomina a ruolo ed assunzione in servizio

Gli aventi titolo all'assunzione sono nominati in prova nella qualifica professionale di operaio tecnico provetto (quinta qualifica funzionale), con lo stipendio e le competenze spettanti in base alle norme in vigore. I provvedimenti di nomina in prova sono adottati dal presidente del consiglio di amministrazione e comunicati agli interessati.

E' facoltà dell'Azienda assumere gli interessati presso una qualsiasi delle principali sedi di lavoro, centrale o periferiche, dell'Azienda stessa nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

I candidati nominati in prova, se non assumono servizio nel termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina stessa, con provvedimento del presidente del consiglio di amministrazione.

La nomina in prova di coloro che per giustificato motivo assumono servizio con ritardo, sul termine loro prefissato, decorre, agli effetti economici, dal giorno di effettivo e regolare inizio delle prestazioni.

La nomina definitiva in ruolo viene conferita dopo il superamento del prescritto periodo di sei mesi di prova, il relativo provvedimento viene adottato dal presidente del consiglio di amministrazione e comunicato all'interessato.

Per i dipendenti confermati in ruolo il periodo di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Ai dipendenti in prova si applicano le norme del regolamento del personale dell'Azienda e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Roma, addì 7 maggio 1985

Il presidente: MURA

Schema di domanda

All'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Via Salaria, 716 - 00199 ROMA

. . sottoscritt . . (1) . . . .
nat . . a . . . il . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico a complessivi otto posti di operaio tecnico provetto per i quattro posti della gestione (2) . . (programma . .), indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 7 maggio 1985, n. 57.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) conseguito il . . . . presso l'istituto . . . .;

e) di essere in possesso dei titoli professionali di cui al punto 1) dell'art. 3 del bando di concorso (5);

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perché (6) . . . .;

h) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat . . a causa di (7) . . . .

. . sottoscritt . . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.

. . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo: . . . .

Luogo e data .

Firma (8) . . . .
(Da autenticare)

Allega alla domanda:

le seguenti certificazioni relative ai titoli professionali di cui al punto 1) dell'art. 3 del bando di concorso:

. . . .

le seguenti certificazioni relative ai titoli di merito di cui all'art. 8 del bando di concorso:

. . . .

---

(1) Indicare, nell'ordine, il cognome e nome.

(2) Indicare se per l'area «manutenzione aeronautica - cellula e propulsori» (programma *A*); o per l'area «manutenzione elettrica - elettronica» (programma *B*).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui siano intervenuti amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione, specificandone la natura.

(5) I titoli stessi, in originale o copia autenticata, debbono essere allegati alla domanda.

(6) Specificare i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 3 del bando di concorso.

(7) La dichiarazione non deve essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(8) La firma dovrà essere autenticata da una delle autorità previste dall'art. 4 del bando di concorso.

(3145)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **17.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e del bilancio pluriennale 1985-87.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 3 *maggio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **18.**

Integrazione dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19: « Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 7 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il settimo comma dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, è inserito il seguente:

«La giunta regionale, in relazione al numero dei ricorsi pervenuti, può istituire più commissioni sanitarie regionali. Tali commissioni possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 maggio 1985

TURCI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **19.**

Prime norme sulla ristrutturazione dei centri di formazione professionale della regione Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 7 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione della struttura

I centri di formazione professionale della regione Emilia-Romagna costituiscono struttura equiparata a struttura organizzativa di primo grado ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.

Essi si configurano come struttura operativa di natura complessa per realizzare interventi formativi in aderenza agli indirizzi programmatici regionali e provinciali in materia di formazione professionale e in raccordo con le istanze economiche e sociali del territorio.

La loro attività si esplica in compiti di ricerca, predisposizione di programmi annuali e pluriennali di intervento, progettazione, promozione, organizzazione, attuazione e verifica delle iniziative di formazione professionale.

Per l'espletamento di dette attività e funzioni i centri si avvalgono di competenze e ruoli professionali diversificati, nonché di saltuarie consulenze esterne particolarmente qualificate, reperite — in relazione agli specifici obiettivi di intervento — nei corrispondenti settori produttivi.

Ai fini di perseguire obiettivi di progressiva specializzazione dei centri per ambiti di intervento, individuati a livello programmatico regionale e provinciale, possono essere costituite presso ciascun centro unità operative organiche cui compete la ricerca, la progettazione, la promozione, l'organizzazione, l'attuazione e la verifica degli interventi di specifica competenza.

Art. 2.

Coordinamento e responsabilità della struttura

Il coordinamento e la responsabilità di ciascuna struttura formativa sono attribuiti a personale inserito nella qualifica dirigenziale che precede immediatamente quella apicale.

La nomina è conferita ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 44/1984.

Art. 3.

Funzioni amministrative, organizzative e di servizio

Le attività inerenti ai servizi di utilità generale sono espletate da personale inserito nelle corrispondenti qualifiche funzionali.

Ove si verifichino le condizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, la responsabilità delle unità operative organiche è affidata a personale della qualifica funzionale che precede immediatamente quelle dirigenziali.

La nomina è conferita ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 44/1984.

La progettazione, l'organizzazione, il coordinamento, l'attuazione e la verifica dei singoli interventi formativi viene assicurata da équipes di operatori didattici integrate da saltuarie consulenze esterne al centro.

Le suddette funzioni attengono alla VII qualifica funzionale.

Art. 4.

Funzione docente

La funzione docente attiene rispettivamente alla VII e VI qualifica funzionale a seconda che per l'applicazione delle relative attività sia richiesto il possesso del diploma di laurea oppure il possesso del diploma di scuola media superiore, così come previsto dalla legge regionale 8 marzo 1984, n. 11.

Ove detta funzione sia riferita ad attività tecnico-pratiche che non trovano corrispondenza in uno specifico titolo di studio e che richiedono specifica competenza professionale acquisita sul lavoro, in luogo del diploma di scuola media superiore è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo e la specifica qualifica professionale, integrata da almeno quattro anni di esperienza maturata nel corrispondente ambito lavorativo.

Art. 5.

Assestamento dell'organico

In relazione ai processi di ristrutturazione che la presente legge viene a codificare, le dotazioni della VII e VI qualifica funzionale del ruolo unico regionale, di cui all'art. 27 della legge regionale n. 44/1984, vengono rispettivamente definite in n. 775 e n. 965 posti, ferma restando la dotazione numerica complessiva dell'organico regionale.

Art. 6.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di spesa iscritti sul capitolo 70050 del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e successivi.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 maggio 1985

TURCI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **20.**

Primi adempimenti regionali in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia. Sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. Applicazione degli articoli 29 e 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 7 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per ottenere il rilascio della concessione in sanatoria delle opere abusive, oltre al versamento dell'oblazione dovuta ai sensi della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono provvedere al pagamento del contributo di concessione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove dovuto, sulla base delle leggi vigenti.

Art. 2.

Il contributo di concessione è determinato dal comune sulla base delle disposizioni dettate dal consiglio regionale con le deliberazioni n. 1098 del 29 luglio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 1706 del 26 luglio 1978 e successive modificazioni, secondo le modailtà e con gli adempimenti previsti dalle medesime delibere regionali.

Art. 3.

Per le opere abusive realizzate nel periodo intercorrente dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983 il contributo di concessione dovuto è pari a quello determinato dal comune in sede di recepimento delle disposizioni di cui alle delibere del consiglio regionale n. 1098 del 29 luglio 1977 e successive modifificazioni ed integrazioni e n. 1706 del 26 luglio 1978 e successive modificazioni.

Per le opere abusive realizzate nel periodo intercorrente dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977 il contributo di concessione dovuto è pari a quello relativo alle sole opere di urbanizzazione primaria e secondaria previsto dalla delibera comunale di recepimento delle disposizioni di cui alla delibera del consiglio regionale n. 1706 del 26 luglio 1978 e successive modificazioni, sempre che tali opere non siano già state eseguite in tutto o in parte a cura e spese degli interessati; nel quale caso, il contributo dovuto è ridotto dell'ammontare del costo delle opere eseguite ed è valutato giusto quanto stabilito al punto 1.4 della deliberazione n. 1706 del 26 luglio 1978.

Art. 4.

Le varianti di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono formate ed approvate con le procedure di cui all'art. 15, terzo comma, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni, e di cui all'art. 46, secondo comma, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati dal predetto art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 maggio 1985

TURCI

(2974)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

PIEMONTE

- **Libreria BERTOLOTTI**, Corso Roma, 122, 15100 ALESSANDRIA
- **Libreria BOFFI**, Via dei Martiri, 31, 15100 ALESSANDRIA
- **Ditta I.C.A.**, Via De Rolandis, 14100 ASTI
- **Casa Editrice ICAP**, Piazza D. Galimberti, 10, 12100 CUNEO
- **Libreria SALOMONE**, Via Roma, 64/D, 12100 CUNEO
- **Casa Editrice ICAP**, Via V. Emanuele, 19, 12051 ALBA (Cuneo)
- **GALLERIA DEL LIBRO**, Corso Garibaldi, 10, 28100 NOVARA
- **Casa Editrice ICAP**, Via Monte di Pietà, 20, 10122 TORINO
- **Ditta I.C.A.**, Via G. Ferraris, 73, 14100 VERCELLI
- **Libreria GIOVANNACCI**, Via Italia, 6, 13051 BIELLA (Vercelli)

VALLE D'AOSTA

- **Libreria MINERVA**, Via dei Tillier, 34, 11100 AOSTA

LOMBARDIA

- **Libreria LORENZELLI**, Viale Papa Giovanni XXIII, 74, 24100 BERGAMO
- **Libreria QUERINIANA**, Via Trieste, 13, 25100 BRESCIA
- **Libreria NANI**, Via Cairoli, 14, 22100 COMO
- **Ditta I.C.A.**, Piazza Gallina, 3, 26100 CREMONA
- **Libreria DI PELLEGRINI**, Corso Umberto I, 32, 46100 MANTOVA
- **Libreria TICINUM**, Corso Mazzini, 2/C, 27100 PAVIA
- **Libreria ALESSO**, Via dei Caimi, 14, 23100 SONDRIO
- **Libreria VERONI**, Piazza Giovine Italia, 21100 VARESE

TRENTINO ALTO ADIGE

- **Libreria EUROPA**, Corso Italia, 6, 39100 BOLZANO
- **Libreria DISERTORI**, Via Diaz, 11, 38100 TRENTO

VENETO

- **Libreria BENETTA**, Piazza dei Martiri, 37, 32100 BELLUNO
- **Libreria ALL'ACCADEMIA**, Via Cavour, 17, 35100 PADOVA
- **Libreria PAVANELLO**, Piazza V. Emanuele, 2, 45100 ROVIGO
- **Libreria CANOVA**, Via Calmaggiore, 31, 31100 TREVISO
- **Libreria GOLDONI**, Calle Goldoni 4511, 30100 VENEZIA
- **Libreria GHELFI & BARBATO**, Via Mazzini, 21, 37100 VERONA
- **Libreria GIURIDICA**, Via della Costa, 5, 37100 VERONA
- **Libreria GALLA**, Corso A. Palladio, 41/43, 36100 VICENZA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **Libreria ANTONINI**, Via Mazzini, 16, 34170 GORIZIA
- **Libreria MINERVA**, Piazza XX Settembre, 33170 PORDENONE
- **Libreria ITALO SVEVO**, Corso Italia, 9/F, 34100 TRIESTE
- **Libreria BENEDETTI**, Via Mercatovecchio, 13, 33100 UDINE
- **Libreria TARANTOLA**, Via V. Veneto, 20, 33100 UDINE

LIGURIA

- **Libreria ORLICH**, Via Amendola, 25, 18100 IMPERIA
- **Libreria DA MASSA CRISTINA**, Via Luigi Aragona, 49/A, 19100 LA SPEZIA
- **Libreria MAUCCI**, Via Paleocapa, 61/R, 17100 SAVONA

EMILIA-ROMAGNA

- **Libreria TADDEI**, Corso Giovecca, 1, 44100 FERRARA
- **Libreria CAPPELLI**, Corso della Repubblica, 54, 47100 FORLÌ
- **Libreria MODERNA**, Corso A. Diaz, 2/F, 47100 FORLÌ
- **Libreria LA GOLIARDICA**, Via Emilia Centro, 210, 41100 MODENA
- **Libreria FIACCADORI**, Via al Duomo, 43100 PARMA
- **Tip. DEL MAINO**, Via IV Novembre, 160, 29100 PIACENZA
- **Libreria LAVAGNA**, Via Cairoli, 1, 48100 RAVENNA
- **Libreria MODERNA**, Via Guido da Castello, 11/B, 42100 REGGIO EMILIA

TOSCANA

- **Libreria PELLEGRINI**, Via Cavour, 42, 52100 AREZZO
- **Libreria SIGNORELLI**, Corso Carducci, 9, 58100 GROSSETO
- **Editore BELFORTE**, Via Grande, 91, 57100 LIVORNO
- **Libreria BARONI**, Via Fillungo, 43, 55100 LUCCA
- **Libreria Prof.le SESTANTE**, Via Montanara, 9, 55100 LUCCA
- **Libreria VORTUS**, Galleria L. Da Vinci, 27, 54100 MASSA CARRARA
- **Libreria VALLERINI**, Via dei Mille, 13, 56100 PISA
- **Libreria TURELLI**, Via Macallè, 37, 51100 PISTOIA
- **Libreria TICCI**, Via delle Terme, 5/7, 53100 SIENA

UMBRIA

- **Libreria SIMONELLI**, Corso Vannucci, 82, 06100 PERUGIA
- **Nuova Libreria LUNA**, Via Gramsci, 41/43, 06034 FOLIGNO (Perugia)
- **Libreria ALTEROCCA**, Corso Tacito, 29, 05100 TERNI

MARCHE

- **Libreria FOGOLA**, Piazza Cavour, 4/5, 60100 ANCONA
- **Libreria MASSIMI**, Corso V. Emanuele, 23, 63100 ASCOLI PICENO
- **Libreria PROPERI**, Corso Mazzini, 188, 63100 ASCOLI PICENO
- **Libreria ALBERTINI**, Via Risorgimento, 33, 63039 S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
- **Libreria MORICHETTA**, Piazza Annessione, 1, 62100 MACERATA
- **Libreria TOMASSETTI**, Corso della Repubblica, 11, 62100 MACERATA
- **Libreria SEMPRUCCI**, Corso XI Settembre, 6, 61100 PESARO

LAZIO

- **Libreria CATALDI**, Via Minghetti, 4/A, 03100 FROSINONE
- **Libreria DI MICCO UMBERTO**, Via E. Zincone, 28, 03039 SORA (Frosinone)
- **Libreria LA FORENSE**, Via dello Statuto, 28/30, 04100 LATINA
- **Libreria CENTRALE**, Piazza V. Emanuele, 8, 02100 RIETI
- **Libreria CAMERA DEPUTATI**, Via Uffici del Vicario, 17, 00186 ROMA
- **Libreria DEI CONGRESSI**, Viale Civiltà del Lavoro, 124, 00144 ROMA
- **Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma**, Piazzale Clodio, 00195 ROMA
- **Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA**, Via Santa Maria Maggiore, 121, 00185 ROMA
- **Libreria BENEDETTI**, Palazzo Uffici Finanziari, 01100 VITERBO

ABRUZZO

- **Libreria MARZOLI**, Via B. Spaventa, 18, 66100 CHIETI
- **Libreria VETRONE**, Piazza del Duomo, 59, 67100 L'AQUILA
- **Libreria COSTANTINI**, Corso V. Emanuele, 146, 65100 PESCARA
- **Libreria BESSO**, Corso S. Giorgio, 52, 64100 TERAMO

MOLISE

- **Libreria DI E.M.**, Via Monsignor Bologna, 67, 86100 CAMPOBASSO
- **Libreria PATRIARCA**, Corso Garibaldi, 115, 86170 ISERNIA

CAMPANIA

- **Libreria CESA**, Via G. Nappi, 47, 83100 AVELLINO
- **LE FORCHE CAUDINE**, S.S. Appia km 258, 82100 BENEVENTO
- **Libreria CROCE**, Piazza Dante, 81100 CASERTA
- **Libreria MATTERA**, 80075 FORIO D'ISCHIA (Napoli)
- **Libreria INTERNAZIONALE**, Piazza XXIV Maggio, 10/11, 84100 SALERNO
- **Libreria AMATO ANTONIO**, Via dei Goti, 4, 84012 ANGRI (Salerno)
- **Libreria RONDINELLA**, Corso Umberto I, 253, 84013 CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
- **Libreria CRISCUOLO**, Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51, 84014 NOCERA INFERIORE (Salerno)
- **Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE**, Piazza Municipio, 84016 PAGANI (Salerno)

PUGLIA

- **Libreria ATHENA**, Via M. di Montrone, 86, 70100 BARI
- **Libreria PIAZZO**, Piazza Vittoria, 4, 72100 BRINDISI
- **Libreria PATIERNO**, Portici Via Dante, 21, 71100 FOGGIA
- **Libreria FORENSE**, Via Monte Pasubio, 19/A, 73100 LECCE
- **Libreria MILELLA**, Via Palmieri, 30, 73100 LECCE
- **Libreria FUMAROLA**, Corso Italia, 229, 74100 TARANTO

BASILICATA

- **Libreria MONTEMURRO**, Via del Corso, 1/3, 75100 MATERA
- **Centro Edit. LUCANO**, Via XX Settembre, 19, 85100 POTENZA

CALABRIA

- **Libreria G. MAURO**, Corso Mazzini, 89, 88100 CATANZARO
- **Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.**, Via Vittorio Veneto, 11, 88074 CROTONE (Catanzaro)
- **Libreria DOMUS**, Via Monte Santo, 87100 COSENZA
- **Libreria S. LABATE**, Via Giudecca, 89100 REGGIO CALABRIA

SICILIA

- **Libreria L'AZIENDA**, Via Callicratide, 14/16, 92100 AGRIGENTO
- **Libreria SCIASCIA**, Corso Umberto, 111, 93100 CALTANISSETTA
- **Libreria ARLIA**, Via V. Emanuele, 60/62, 35131 CATANIA
- **Libreria GARGIULO**, Via F. Riso, 56/58, 95100 CATANIA
- **Libreria LA PAGLIA**, Via Etnea, 393/395, 95100 CATANIA
- **Libreria BUSCEMI G. B.**, Piazza V. Emanuele, 94100 ENNA
- **Libreria O.S.P.E.**, Piazza Cairoli, isol. 221, 98100 MESSINA
- **Libreria FLACCOVIO DARIO**, Via Ausonia, 70/74, 90100 PALERMO
- **Libreria FLACCOVIO LICAF**, Piazza Bon Bosco, 3, 90100 PALERMO
- **Libreria FLACCOVIO S.F.**, Piazza V. E. Orlando 15/16, 90138 PALERMO
- **Libreria DANTE**, Piazza Libertà, 97100 RAGUSA
- **Libreria CASA DEL LIBRO**, Via Maestranza, 22, 96100 SIRACUSA
- **Libreria DE GREGORIO**, Corso V. Emanuele, 18, 91100 TRAPANI

SARDEGNA

- **Libreria DESSÌ**, Corso V. Emanuele, 30/32, 09100 CAGLIARI
- **Libreria EINAUDI EDITORE**, Via Veneto, 86, 08100 NUORO
- **Libreria SANNA GIUSEPPE**, Via del Ricovero, 70, 09170 ORISTANO
- **MESSAGGERIE SARDE**, Piazza Castello, 10, 07100 SASSARI
- **Libreria LOBRANO**, Via Sassari, 07041 ALGHERO (Sassari)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie speciali di:**
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti **deve essere versato sul c/c postale n. 387001** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221